

Delibera n. 106/2021

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 41/2021, del 25 marzo 2021, nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 37, comma 14, lettera a), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 luglio 2021

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:
- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso equo e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:
- l'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La presente direttiva si applica all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali”*;
 - l'articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *“In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all'Allegato II, punti da 2 a 4”*;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:
- l'articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *“Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili”*;
 - l'articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia*

prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";

VISTO

il D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", come modificato dal d.lgs. 23 novembre 2018, n. 138, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: "*Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia*";
- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: "*Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto*";
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: "*Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto*";
- l'articolo 3, comma 1, lettera ss), che definisce l'impianto raccordato come "*l'impianto di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo*";
- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale "*Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale: "*L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal*

soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: “Linee guida”);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari” e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 2, lettera e), ai sensi del quale si intende per *“impianto interconnesso: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss)”*;

- il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: *“Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria”*;

- il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: *“Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3”*;

- il punto 17, ai sensi del quale: *“Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015”*;

VISTA la nota prot. ART n. 13583/2019 del 28 ottobre 2019 con la quale è stato richiesto a Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., in qualità di gestore di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

- VISTE** le note prot. ART n. 2647/2020 del 18 febbraio 2020 e prot. ART n. 4760/2020 del 25 marzo 2020 con le quali Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. è stata sollecitata ad effettuare la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- VISTA** la nota prot. ART n. 19821/2020 del 14 dicembre 2020 con la quale Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. è stata diffidata ad adempiere alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 397/2021 del 13 gennaio 2021 con la quale è stato richiesto a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, di trasmettere copia di eventuali rapporti contrattuali vigenti con Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- CONSIDERATO** che dalla documentazione agli atti trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota acquisita al prot. ART n. 996/2021 del 25 gennaio 2021, Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. risulta essere titolare di contratti di raccordo ferroviario, tutt'ora vigenti, stipulati con il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
- VISTA** la delibera n. 41/2021, del 25 marzo 2021, notificata con nota prot. ART n. 3773/2021, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "Società" o "CFI"), nella sua qualità di gestore di impianto interconnesso, un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 112/2015, per non aver provveduto, nel termine fissato, a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione, così come disposto dalla misura 3.3;
- VISTA** la nota dell'Autorità del 17 giugno 2021 (prot. ART n. 9687/2021) con la quale sono state comunicate alla Società - previa deliberazione del Consiglio in pari data - le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. b), del Regolamento sanzionatorio, comunicando alla Società il termine del 7 luglio 2021 per l'invio di una memoria difensiva nonché per la richiesta di audizione innanzi al Consiglio;
- VISTA** la nota del 13 luglio 2021 (prot. ART n. 11011/2021, del 14 luglio 2021), con la quale la Società, ha presentato, oltre il suddetto termine, una memoria nella quale, oltre a evidenziare il "*mancato riscontro (...) alle comunicazioni dell'ART*", ha manifestato l'intenzione di "*effettuare la richiesta comunicazione, ai sensi della delibera n. 130/2019, al più tardi entro il 23 luglio p.v.*" in quanto "*la mancanza di comunicazione è stata causata esclusivamente da un fatto del tutto involontario, cui si vuole porre rimedio nel più breve tempo*";
- VISTA** la nota dell'Autorità del 14 luglio 2021 (prot. ART n. 11037/2021), con la quale, nelle more della fase decisoria, è stato chiesto alla Società di trasmettere copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;

VISTA

la nota di riscontro del 19 luglio 2021 (prot. ART n. 11255/2021), con la quale la Società ha trasmesso copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e, contestualmente, ha evidenziato che *"dal 2021, la gestione dei due terminal di Fiorenzuola D'Arda e di Piedimonte San Germano (di proprietà di terzi) è stata trasferita a CFI Intermodal s.r.l., unitamente a tutte le attività terminalistiche e di handling connesse, con i relativi mezzi ed il personale ad oggi ivi impiegato, comprensivo di ogni suo elemento"*;

CONSIDERATO

che nella summenzionata nota si riferisce che a partire dal 1° gennaio 2021, Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. ha effettuato un conferimento del ramo d'azienda a Compagnia Ferroviaria Italiana Intermodal s.r.l. la quale *"sta provvedendo a predisporre le comunicazioni prevista dalla delibera 130/2019, per l'invio all'ART, con la massima urgenza"*;

VISTA

la nota del 23 luglio 2021 (prot. ART n. 11456/2021), con la quale la Società ha trasmesso una relazione in riferimento all'impianto di Piedimonte-Villa Santa Lucia evidenziando che *"vista la non strategicità dell'impianto, i vincoli di capacità, la sua destinazione principale, nel senso precisato, le efficienze produttive, il rapporto con Stellantis, l'importanza di tale cliente per CFI S.p.A. dichiara, per il periodo precedente il trasferimento a società terza, che il terminale di Piedimonte San Germano (FR) non appartiene all'ambito di applicazione della delibera ART 130/2019, secondo i criteri dettati dalla stessa"*;

VISTA

la nota del 23 luglio 2021 (prot. ART n. 11457/2021), con la quale la Società ha trasmesso una relazione in riferimento all'impianto di Fiorenzuola d'Arda evidenziando che *"vista la non strategicità dell'impianto, la sua vocazione non meramente ferroviaria, gli indicati vincoli di sicurezza, la chiusura notturna e la prevalenza, sotto il profilo tecnico, e rilevanza, sotto il profilo economico, delle attività logistiche su quelle terminalistiche, dichiara, per il periodo precedente il trasferimento a società terza, che il terminale di Fiorenzuola D'Arda (PC) non appartiene all'ambito di applicazione della delibera ART 130/2019, secondo i criteri dettati dalla stessa"*;

VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta la violazione da parte di CFI della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, per non aver provveduto, nelle more del termine fissato, a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;
2. la Società sia stata resa edotta dell'onere di cui alla misura 3.3 con diverse e ripetute comunicazioni, rimaste tutte prive di riscontro, già a partire dal mese di ottobre 2019, ancor prima dell'avvio del procedimento in esame;

3. in particolare, la violazione contestata viene confermata dalla stessa Società la quale, con nota del 13 luglio 2021, ha evidenziato che “*la mancanza di comunicazione è stata causata esclusivamente da un fatto del tutto involontario, cui si vuole porre rimedio nel più breve tempo*”;
4. quanto alla natura della violazione, deve chiarirsi come la dichiarazione di cui alla misura 3.3, seppur intesa quale onere informativo di carattere formale, contempli dei conseguenti obblighi di carattere sostanziale che si traducono nel rispetto delle misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
5. in particolare, la rilevanza dell’adempimento richiesto è strumentale, nell’ambito dell’attività regolatoria dell’Autorità, all’attivazione delle funzioni di vigilanza su tutte le altre misure di regolazione, in senso stretto, definite dalla delibera n. 130/2019;
6. in relazione, invece, a quanto riferito da CFI circa l’avvenuto conferimento del ramo d’azienda nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana Intermodal s.r.l. a far data dal 1° gennaio 2021, è opportuno precisare come il predetto conferimento societario non possa costituire una causa impeditiva per il perfezionarsi della violazione in capo a Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., quale gestore allora tenuto all’adempimento;
7. in riferimento, infine, ai contenuti della dichiarazione è opportuno evidenziare come gli stessi saranno oggetto di una puntuale valutazione nell’ambito dell’attività di vigilanza della delibera n. 130/2019;

RITENUTO

pertanto, in relazione alle contestazioni formulate nella delibera n. 41/2021, di accertare la violazione da parte di CFI della misura 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019, per non aver provveduto a notificare all’Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

CONSIDERATO

quanto riportato nella relazione istruttoria in relazione alla determinazione dell’ammontare della sanzione, e in considerazione dell’articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità, e in particolare che:

1. l’articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. n. 112/2015 dispone che “*l’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecunaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della*

violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

2. l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente;
3. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza per cui la Società, nonostante le ripetute comunicazioni, non ha adempiuto nei termini previsti agli obblighi informativi definiti dalla misura 3.3 della delibera n. 130/2019, impedendo, di fatto, l'attivazione delle funzioni di vigilanza previste dall'attività regolatoria;
4. in merito all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si evidenzia che, solo al termine della fase istruttoria del procedimento in esame, CFI ha provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di cui alla misura 3.3 della delibera n. 130/2019;
5. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano a carico di CFI precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione;
6. in relazione alle condizioni economiche, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, risulta un valore dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 52.816.039;
7. ai fini della quantificazione della sanzione bisogna considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2020, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e comunque in misura non superiore ad 1 milione di euro. In proposito, dal bilancio di esercizio riferito al 2020 risulta che l'ammontare dei ricavi per servizi ferroviari accessori, attività di gestione magazzini e attività logistiche connesse, corrisponde, per il suddetto esercizio, ad euro 11.754.000;
8. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00); ii) non applicare sul predetto importo alcuna diminuzione o aumento; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00);

RITENUTO

pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00);

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione da parte di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, del 30 settembre 2019;
2. è irrogata, nei confronti di Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000,00 (novemila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:
 - mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 106/2021";
 - alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 106/2021";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 29 luglio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)